

FONDAZIONE  
CASA DEI BAMBINI SANGIORGIO GUALTIERI  
Via San Pietro, 37-95031 Adrano (CT)

UFF. D. GAS.  
Il Capo di Gabinetto

COMUNE DI ADRANO  
PROTOCOLLO GENERALE  
Prot. N. 37 ddo

N. 68..Prot.

Adrano, li. 27/11/2015

Al Capo di Gabinetto del Sindaco di  
Adrano

Oggetto: Richiesta dati. – Riscontro.

Con riferimento alla Sua prot. n. 30324 del 12/10/2015, con la quale viene richiesto a quest'Ente un'aggiornata ricognizione di dati riguardanti l'adempimento di alcuni obblighi, con particolare riferimento a provvedimenti di prevenzione della corruzione come esplicitati dal PNA e nel documento elaborato a seguito del tavolo congiunto MEF-ANAC del 23 dicembre 2014, si chiarisce quanto segue.

In relazione ai primi due punti della succitata nota n. 30324/2015, si fa presente che il Documento condiviso dal Ministero dell'Economia e delle Finanze e dall'Autorità Nazionale Anticorruzione per il rafforzamento dei meccanismi di prevenzione della corruzione e di trasparenza nelle società partecipate e/o controllate dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, del dicembre 2014, al punto 1., nel perimetrale l'ambito applicativo della normativa anticorruzione, vengono distinti le società direttamente o indirettamente controllate, individuate ai sensi dell'art. 2359, comma 1, numeri 1 e 2, del codice civile ( **1) le società in cui un'altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria; 2) le società in cui un'altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria;** ) e quelle solo partecipate, in cui la partecipazione pubblica non è idonea a determinare una situazione di controllo. Dal novero delle società controllate vengono tuttavia escluse quelle di cui al n. 3 del comma 1 dello stesso art. 2359 ( **3) le società che sono sotto influenza dominante di un'altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa.** ).

Viene ribadito che tutte le società, controllate e partecipate, sono tenute ad adottare il modello previsto dal d.lgs. n. 231 del 2001, il cui art. 1 dispone espressamente che le disposizioni non si applicano solo "...allo Stato, agli enti pubblici territoriali, agli altri enti pubblici non economici nonché agli enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale".

Al punto 2.1., sempre in riferimento al suindicato documento elaborato al tavolo congiunto MEF-ANAC del 23 dicembre 2014, viene individuato il Responsabile della Prevenzione della Corruzione (RPC) nella figura del "dirigente amministrativo", in linea con quanto disposto dalla legge n. 190 del 2012, interno alla società e non con un soggetto esterno.

Tutto ciò premesso, si precisa che le Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza ( c.d. I.P.P.AA.BB. ), cui la succitata nota n. 30324/2015 è indirizzata, nascono con la legge 17 luglio 1890, n. 6972 (c.d. legge Crispi), che ha avuto l'obiettivo fondamentale di trasformare coattivamente le Opere Pie operanti sul territorio nazionale in **Enti Pubblici**, imponendo di

conseguenza una uniformità dei criteri di funzionamento della disciplina amministrativa e del sistema di controlli statali.

La c.d. legge Crispi ha disciplinato l'intera materia dei servizi alla collettività fino agli anni sessanta, quando, con la L. 12 febbraio 1968, n. 132, furono sottratte alla disciplina pubblica le Istituzioni sorte per iniziativa privata al fine di prestare assistenza ospedaliera, determinando così la separazione tra le attività assistenziali e quelle sanitarie.

Tutti i successivi provvedimenti normativi sulla materia hanno avuto lo scopo di procedere ad un riordino del settore e, dopo la pronuncia della Corte Costituzionale 7 marzo 1988 n. 396 (che dichiarò l'incostituzionalità dell'art. 1 della legge Crispi nella parte in cui veniva posta la natura Pubblica a tutte le Istituzioni di Assistenza e Beneficenza per contrasto con il principio della libertà dell'assistenza privata enunciato dall'art. 38 della Costituzione), quello di consentire alle predette Istituzioni, regionali o infraregionali, di conservare la qualità di enti privati, anziché pubblici.

In questo percorso si colloca la recente L. 8 novembre 2000, n. 328, "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato dei servizi sociali", la quale ha inserito le II.PP.AA.BB. tra i soggetti chiamati ad intervenire nella gestione dei servizi sociali.

In particolare, l'art. 10, rubricato "Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza" e collocato al Capo II che disciplina "Assetto istituzionale e organizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali", delega il Governo ad emanare norme finalizzate al riordino della disciplina delle II.PP.AA.BB., nel cui ambito venga prevista la trasformazione della loro forma giuridica, fissandone i principi generali e rimettendo allo stesso la definizione delle modalità dell'inserimento delle II.PP.AA.BB. nella programmazione regionale del sistema integrato dei servizi.

L'art. 30 della legge ultima citata dispone, infine, l'abrogazione della legge Crispi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di riordino, da emanarsi ai sensi del precedente articolo 10.

Con il decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207, "Riordino del sistema delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, a norma dell'art. 10 della legge 8 novembre 2000 n. 328", il Governo ha ottemperato agli obblighi previsti dalla L. n.328/2000.

Il succitato D.Lgs. dispone quindi una disciplina delle II.PP.AA.BB. trasformate e riordinate in aziende pubbliche di servizi o in persone giuridiche di diritto privato.

Il Capo IV del citato D.Lgs. rimette alle Regioni l'incentivazione delle fusioni di più istituzioni, al fine di "potenziare la prestazione di servizi alla persona nelle forme dell'azienda pubblica di servizi alla persona di cui al presente decreto" (art. 19, primo comma) e la disciplina di forme semplificate di fusioni "allo scopo di favorire il processo di riorganizzazione" (art. 19, secondo comma).

Non si ritiene superfluo, inoltre, citare l'art. 21 dello stesso D.Lgs. che con una "Disposizione transitoria", riafferma l'abrogazione della L. n. 6972/1890 alla data di entrata in vigore dello stesso decreto, precisando, però, che: **"Nel periodo transitorio previsto per il riordino delle istituzioni, ad esse seguitano ad applicarsi le disposizioni previgenti, in quanto non contrastanti con i principi della libertà dell'assistenza, con i principi della legge e con le disposizioni del presente decreto legislativo"**; tutto ciò allo scopo evidentemente di evitare momenti di assenza di copertura normativa.

Pertanto ad oggi, non essendosi ancora concluse le operazioni di trasformazione delle II.PP.AA.BB. in società di servizio alle persone, alle medesime Istituzioni continuano ad applicarsi le stesse disposizioni di prima.

Concludendo, in considerazione di quanto sopraesposto, non si ritiene che le II.PP.AA.BB. possono essere incluse nell'ambito perimetrale soggetto all'obbligo del rispetto degli adempimenti previsti dalla vigente normativa anticorruzione e di quella in tema di trasparenza, inoltre, non si ritiene superfluo ricordare altresì che le II.PP.AA.BB., cui la predetta nota n. 30324/2015 è stata indirizzata, non hanno al loro interno figure professionali di ruolo con la qualifica di "dirigente amministrativo", cui affidare eventualmente l'incarico di RPC, come sopra meglio dettagliato.

Relativamente al terzo punto della succitata nota n. 30324/2015, il Comune di Adrano possiede ogni utile informazione per assicurare la corretta applicazione delle disposizioni di cui all'art. 22 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" (c.d. "decreto trasparenza").

In relazione, infine, al punto quattro sempre della stessa suindicata nota n. 30324/2015, si assicura che sono state rispettate le norme in materia di inconfiribilità ed incompatibilità degli incarichi di cui al D.Lgs. n. 39/2013 e ss.mm.ii.

Tanto si doveva



IL PRESIDENTE DELLA CASA DI OSPITALITA' PER  
INDIGENTI - ADRANO (CT)

IL COMMISSARIO DELLA FONDAZIONE SAN GIORGIO  
GUALTIERI - ADRANO (CT)

IL COMMISSARIO STRAORD.  
Nicola Paolo